

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 30 gennaio 2019, n. 158

**Energas S.p.A. – Autorizzazione per l'incremento di capacità del deposito commerciale di riempimento e travaso di GPL sito in Palo del Colle - S.S. 96 km 112+500 - Espressione atto di intesa ai sensi dell'art. 57 del D.L. 9 febbraio 2012, n. 5, convertito dalla legge 4 aprile 2012, n. 35.**

Assente l'Assessore allo Sviluppo Economico, Cosimo Borraccino, sulla base dell'istruttoria espletata dalla P.O. competente e confermata dalla Dirigente della Sezione Attività Economiche Artigianali e Commerciali, riferisce quanto segue l'Assessore Ruggeri:

La legge 23 agosto 2004, n. 239, nel definire le competenze tra Stato e regioni secondo il nuovo ordinamento delineato dalla legge costituzionale n. 3/2001, di modifica del titolo V della Costituzione, all'articolo 1, comma 56, sottopone a regimi autorizzativi le procedure per l'installazione e la modifica di impianti di lavorazione o di deposito di oli minerali.

La medesima legge 239/2004, all'art. 1, comma 7, lett. i), riserva allo Stato l'individuazione delle infrastrutture e degli insediamenti energetici ritenuti strategici al fine di garantire, fra l'altro, la sicurezza e il contenimento dei costi dell'approvvigionamento energetico del paese, e demanda alle Regioni le funzioni amministrative in materia di stabilimenti di stoccaggio e distribuzione di oli minerali non espressamente riservate allo Stato.

Con gli articoli 57 e 57 bis, del decreto legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito con modificazioni dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, recante "*Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo - Disposizioni per le Infrastrutture energetiche strategiche*", lo Stato ha individuato le infrastrutture e gli insediamenti strategici, includendo tra essi le seguenti tipologie di impianti:

- gli stabilimenti di lavorazione e di stoccaggio di oli minerali;
- i depositi costieri di oli minerali come definiti dall'art. 52 del Codice della Navigazione;
- i depositi di carburante per aviazione siti all'interno dei sedimi aeroportuali;
- i depositi di stoccaggio di prodotti petroliferi, ad esclusione del gpl, di capacità autorizzata non inferiore a metri cubi 10.000;
- i depositi di stoccaggio di gpl di capacità autorizzata non inferiore a tonnellate 200.

In relazione alle suddette tipologie di impianto il citato d.l. 5/2012 ha stabilito che le autorizzazioni previste dall'art. 1, comma 56, della legge 23 agosto 2004, n. 239, sono rilasciate dal Ministero dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, d'intesa con le Regioni interessate, a seguito di un procedimento unico, nel rispetto dei principi di semplificazione di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241.

La materia relativa al GPL è stata regolamentata con il decreto legislativo 22 febbraio 2006, recante "Riordino della disciplina relativa all'installazione e all'esercizio degli impianti di riempimento, travaso e deposito di GPL, nonché all'esercizio di attività di distribuzione e vendita di GPL in recipienti, a norma dell'art. 1, comma 52, della legge 24 agosto 2004, n.239.

In applicazione dei predetti artt. 57 e 57 bis, l'Energas S.p.A. con istanza del 31.10.2017 ha chiesto al Ministero dello Sviluppo Economico di essere autorizzata ad aumentare la capacità complessiva del proprio deposito di GPL sito in Palo del Colle - SS. 96 Km. 112+500, mediante l'installazione di sei serbatoi tumulati da mc. 500 ciascuno, l'ampliamento a mc. 150 del parco bombole con limitazione a mc. 38 (16 tonnellate circa) delle bombole piene.

Il Mise, con nota prot. 26334 del 14.11.2017, ha avviato il procedimento con l'indizione di apposita Conferenza di servizi semplificata ai sensi dell'art. 14-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 come modificata dal D.lgs 30 giugno 2016, n. 127.

Ai fini del rilascio degli atti d'intesa la Sezione Attività Economiche Artigianali e Commerciali ha avviato l'istruttoria propedeutica finalizzata ad acquisire i pareri tecnici attraverso le strutture regionali competenti in materia di Tutela e Valorizzazione del Paesaggio e Autorizzazioni Ambientali. A tal fine, con nota prot. 160/4377 del 14.11.2017, è stata inviata alle predette strutture regionali la documentazione trasmessa dal MISE con la convocazione della conferenza.

Con nota prot. n. 676 del 23.1.2018 il Dirigente regionale della Sezione Tutela e Valorizzazione del Territorio ha comunicato di ritenere che il progetto presentato, ai soli fini paesaggistici, non è in contrasto con il Piano Paesaggistico Territoriale Regionale, approvato con DGR n. 176 del 16.2.2015, in quanto le opere oggetto della domanda non comportano una modificazione significativa dell'attuale assetto paesaggistico dei luoghi interessati.

Con nota prot. n. 11323 del 28.11.2017 Il Dirigente regionale della Sezione Autorizzazioni Ambientali ha precisato che l'intervento costituirebbe una "modifica" che potrebbe comportare aggravio del preesistente livello di rischio di incidente rilevante" tale da comportare la classificazione dello stabilimento da "soglia inferiore" a "soglia superiore" di cui all'art. 3 c.l, lett. c) del Dlgs 105/2015 e la conseguente necessità da parte del gestore di adempiere ai disposti dell'art. 18 c. 1 del richiamato Dlgs, nonché sottostare a quanto stabilito dall'art. 22 del decreto stesso. Comunica che ai sensi dell'art. 18 c.1 lett. B) del citato Dlgs, il gestore prima dell'avvio della modifica dovrà trasmettere al Comitato Tecnico Regionale tutte le informazioni utili per l'avvio dell'istruttoria di cui all'art. 17 c. 2 e in particolare un "Rapporto Preliminare di Sicurezza" contenete le informazioni indicate nella parte 2 dell'allegato c). Precisa inoltre che l'autorità competente alla valutazione dei rischi di incidente rilevante connessi con l'aumento dello stoccaggio di GPL è il Comitato Tecnico Regionale che, nell'ambito del procedimento finalizzato al rilascio del "Nulla Osta di fattibilità" - NOF (propedeutico all'ottenimento del permesso a costruire), esamina il "Rapporto Preliminare di Sicurezza".

Con nota prot. n. 499 del 31.1.2018 i predetti pareri regionali sono stati inviati ai MISE che, con propria nota prot. n. 1445 del 22.1.2019, ha trasmesso la determina n. 1212 del 18.1.2019 di conclusione favorevole del procedimento ritenendo sussistere i presupposti per l'emanazione del provvedimento di autorizzazione, *"fatta salva l'acquisizione dell'intesa da parte della Regione come previsto dall'articolo 57 del decreto legge 9 febbraio 2012, n. 5 convertito nella legge 4 aprile 2012, n. 35"*.

Sulla base di tutto quanto sopra espresso, limitatamente alle competenze che la citata norma di legge attribuisce alle regioni e nel rispetto di quanto previsto nei sopra citati pareri tecnici regionali, si propone l'intesa regionale, ai sensi dell'art. 57, comma 2, del decreto legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito con modificazioni dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, ai fini del rilascio da parte del Ministero dello Sviluppo Economico dell'autorizzazione prevista dall'art. 1 comma 57, lett. b), della legge 23 agosto 2004, n. 239, inerente l'autorizzazione per l'incremento di capacità del deposito commerciale di riempimento e travaso di GPL sito in Palo del Colle - S.S. 96 km 112+500.

**Copertura finanziaria**

La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

L'Assessore relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone alla Giunta Regionale l'adozione del conseguente atto finale, rientrando il medesimo nella fattispecie di cui all'art. 4, comma 4, lettera K) della L.R. n. 7/97.

**LA GIUNTA**

Udita la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore RUGGERI;

Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento del Responsabile della P.O. Sviluppo Rete Carburanti, Oli Minerali e dei Dirigente della Sezione Attività Economiche Artigianali e Commerciali, che ne attestano la conformità alla vigente legislazione;

A voti unanimi espressi nei modi di legge;

#### **DELIBERA**

- di approvare la relazione dell'Assessore allo Sviluppo Economico e di fare proprie le proposte riportate nelle premesse che qui si intendono integralmente richiamate;
- di esprimere, ai sensi dell'art. 57, comma 2, del decreto legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito con pareri modificazioni dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, nel rispetto di quanto previsto nei pareri tecnici regionali che qui si intendono integralmente richiamati, l'intesa ai fini del rilascio da parte del Ministero dello Sviluppo Economico dell'autorizzazione prevista dall'art. 1 comma 57, lett. b), della legge 23 agosto 2004, n. 239, inerente l'autorizzazione per l'incremento di capacità del deposito commerciale di riempimento e travaso di GPL sito in Palo del Colle - S.S. 96 km 112+500.
- di demandare alla competente Sezione Attività Economiche Artigianali e Commerciali la trasmissione al Ministero dello Sviluppo Economico del presente provvedimento;
- di disporre la pubblicazione della presente deliberazione sul BURP ai sensi dell'art. 5 della L.R. n. 13/94.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA  
ROBERTO VENNERI

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA  
SALVATORE RUGGERI